

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1134 DEL 29/09/2015

OGGETTO: Convenzionamento per trasporti intraospedalieri di pazienti non critici con le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 29/09/2015	Al 14/10/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

PREMESSO

che con deliberazione n. 639 del 08.06.2015, al fine di consentire l'ammodernamento /integrazione del proprio parco ambulanze, veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta sopra soglia europea di tipo telematico per l'acquisizione in leasing operativo di n. 5 ambulanze di cui 3 per i PPOO di Olbia e Tempio Pausania, e 2 per il Servizio 118

CONSIDERATO

peraltro che nelle more dell'espletamento della procedura è emersa l'esigenza immediata di garantire i trasferimenti, interospedalieri e non, dei pazienti non critici, laddove le ambulanze in dotazione della ASL siano impegnate in interventi in emergenza

DATO ATTO

dunque che a tal fine si è valutata l'opportunità di attivare delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali ONLUS già firmatarie delle convenzioni per le attività prestate a mezzo ambulanza, disposte dalla Centrale operativa 118 di Sassari, e che dunque le stesse, con Nota Prot. PG/2015/34162, del 07.08.2015 sono state invitate a formulare un offerta a tal fine

PRESO ATTO

che , secondo quanto previsto nella Nota Prot. PG/2015/34162 DEL 07.08.2015, si sarebbe proceduto alla stipula di convenzione con più associazioni costituendo una graduatoria sulla scorta della percentuale di ribasso proposta sul costo Kilometrico offerto in fase di gara, e che detta graduatoria avrebbe avuto unico fine di governare l'ordine di chiamata delle associazioni

VALUTATO

dunque che in data 21.08.2015, alle ore 12:30, così come previsto nella Nota Prot. PG/2015/34162 del 07.08.2015, si è provveduto, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti le offerte

DATO ATTO

che all'esito della valutazione delle offerte, come da verbale 1 del 21.08.2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, si è provveduto alla formulazione della seguente

[Digitare il testo]

graduatoria tra le Associazioni di volontariato o cooperative sociali ONLUS, ammesse:

1. P.A.S.S. Soccorso Sassari
2. Soccorso Sardo
3. Intervol Sardegna
4. P.A. Croce Bianca

RITENUTO dunque di dover prendere atto dei contenuti del verbale n. 1 del 21.08.2015, di approvare la graduatoria così formulata nonché lo schema di convenzione che regolerà a tal fine i rapporti con le Associazioni di volontariato e cooperative sociali ONLUS

DATO ATTO che gli oneri derivanti dalle presenti convenzioni graveranno per la parte relativa ai trasporti intraospedalieri tra Presidi e tra Presidi sul conto A502021003 - Acquisto di Prestazioni e trasporto sanitario - autoambulanza, mentre i trasferimenti dal domicilio del paziente verso Presidi di Questa Azienda e Presidi di altre Aziende del SSR per procedure non esportabili per pazienti inseriti nel percorso di cure palliative graveranno sul fondo destinato al Progetto ADI III Livello e cure palliative con creazione manuale di apposita SUB

Tutto ciò premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

- Di prendere atto dei contenuti del verbale n. 1 del 21.08.2015 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
- Di approvare la seguente graduatoria delle Associazioni di volontariato o cooperative sociali ONLUS con le quali l'Azienda stipulerà apposita convenzione per i servizi di trasporti interospedalieri e non di pazienti non critici:

1. P.A.S.S. Soccorso Sassari
2. Soccorso Sardo

[Digitare il testo]

3. Intervol Sardegna

4. P.A. Croce Bianca

- Di dare atto che si procederà alla stipula di convenzione con ciascuna di queste associazioni e che la graduatoria summenzionata regolerà esclusivamente l'ordine di chiamata delle stesse
- Di approvare lo schema di convenzione che regolerà a tal fine i rapporti con le Associazioni di volontariato e cooperative sociali ONLUS

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2015	UA2_POOLB	A502021003	40.000,00

- Di incaricare i Presidi dell'esecuzione delle convenzioni dal punto di vista amministrativo contabile e il Servizio Contabilità e Bilancio dell'esecuzione dei relativi pagamenti
- Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa agli interessati per i conseguenziali provvedimenti.

IL **COMMISSARIO**
STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

**CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TRASPORTO INTEROSPEDALIERI E NON DI
PAZIENTI NON CRITICI PER CONTO DELL'ASL N. 2 DI OLBIA E LE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO E LE COOPERATIVE SOCIALI ONLUS**

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____, in Olbia, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia,

tra

l'ASL n. 2 di Olbia, con sede legale in Olbia, in Via Bazzoni Sircana n. 2 / 2 A, Cod. Fisc. 01687160901, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Tecleme , nato a _____ domiciliato per la carica in Olbia presso la sede legale dell'ente, d'ora in poi ASL 2

e

l'Associazione di volontariato - Cooperativa Sociale Onlus _____ con sede in _____ via _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, d'ora in poi Associazione/Cooperativa

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 662 del 16/06/2015 si è provveduto giusta Nota Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale Prot. 3155 del 30.12.2014, acquisita agli atti con Nota Prot. 58987 del 31.12.2014, a prorogare fino al 31.12.2015 le convenzioni in essere con le Associazioni Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS, nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di convenzione
- che l'art. 2 comma 4 della Convenzione in parola prevede che *“La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali potrà essere firmata apposita convenzione”*
- che con deliberazione n. 639 del 08.06.2015, al fine di consentire l'ammodernamento /integrazione del proprio parco ambulanze, veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta sopra soglia europea di tipo telematico per l'acquisizione in leasing operativo di n. 5 ambulanze di cui 3 per i PPOO di Olbia e Tempio Pausania, e 2 per il Servizio 118

- che nelle more dell'espletamento della procedura è emersa l'esigenza immediata di garantire i trasferimenti, interospedalieri e non, dei pazienti non critici, laddove le ambulanze in dotazione della ASL siano impegnate in interventi in emergenza
- che dunque a tal fine si è valutata l'opportunità di attivare delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali ONLUS già firmatarie delle convenzioni per le attività prestate a mezzo ambulanza, disposte dalla Centrale operativa 118 di Sassari, e che dunque le stesse, con Nota Prot. PG/2015/34162, del 07.08.2015 sono state invitate a formulare un'offerta a tal fine
- che, secondo quanto previsto nella Nota Prot. PG/2015/34162 del 07.08.2015, si sarebbe proceduto alla stipula di convenzione con più associazioni / cooperative redigendo una graduatoria sulla scorta della percentuale di ribasso proposta sul costo Kilometrico offerto in fase di gara, e che detta graduatoria avrebbe avuto quale unico fine quello di governare l'ordine di chiamata delle associazioni/cooperative
- Che con deliberazione n... del... si è provveduto a prendere atto della graduatoria delle associazioni / cooperative che hanno presentato offerta con cui stipulare dunque convenzione per trasporti interospedalieri e non di pazienti non critici
- che l'associazione _____ risulta inserita nella predetta graduatoria

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Art. 1 - Requisiti e adempimenti per la conclusione della convenzione

1. L'Associazione di volontariato deve
 - 1.1 essere in possesso dell'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato previsto dall'art. 5 della L. R. n. 39/1993 ai sensi dell'art. 13;
2. La Cooperativa Sociale ONLUS deve:
 - 2.1. essere di tipo "A" o "C" a mutualità prevalente;
 - 2.2. svolgere servizio di emergenza sanitaria con ambulanze;
 - 2.3. essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezioni "A" o "C" della Regione Sardegna;
 - 2.4. avere sede legale e operatività in Sardegna;
3. Le Associazioni di Volontariato e Le Cooperative Sociali ONLUS in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti (come indicato nelle Delibere della Giunta Regionale n. 19/11 del 28.04.1998 e 33/21 del 14.07.1998), garantiscono che gli

operatori inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, come indicato al successivo art. 4

4. L'Associazione di volontariato e la Cooperativa Sociale ONLUS deve essere dotata di un Direttore Sanitario. Sono ammessi accordi tra le diverse Organizzazioni di Volontariato (massimo 5) per avere un unico Direttore Sanitario.

5. L'Associazione di Volontariato e Cooperativa Sociale, può avvalersi, per l'adempimento del servizio, anche di personale retribuito, per il quale devono essere rispettati gli adempimenti di legge relativi al CCNL. Il mancato adempimento degli obblighi di legge, comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

7. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla ASL competente.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

1. L'oggetto della presente convenzione è l'attività di trasporto interospedaliero e non di pazienti non critici, che non possa essere assolto con proprio personale e propri mezzi, così come definito al successivo art. 3.

2. La presente convenzione disciplina quanto segue:

2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

2.2. il numero degli operatori delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento da effettuare e già effettuati;

2.3. il numero e le caratteristiche dei mezzi indicati in convenzione;

2.4. le attrezzature sanitarie;

2.5. l'ammontare del corrispettivo pattuito per le prestazioni;

2.6. le modalità di erogazione del corrispettivo;

2.7. la durata della convenzione.

3. Tutti gli operatori delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L. R. 39/1993.

Art. 3 - Tipologia del trasporto oggetto di convenzione

1. Le parti concordano che con il termine trasporti interospedaliero e non di pazienti non critici si intendono:

a) Trasferimenti tra Presidi ospedalieri di Questa Azienda

- b) Trasferimenti tra Presidi di Questa Azienda e Presidi di altre Aziende del SSR
- c) Trasferimenti tra Presidi di Questa Azienda e RSA
- d) Trasferimenti tra Presidi di Questa Azienda e domicilio del paziente inserito in percorso di continuità assistenziale laddove il medesimo non possa essere ivi ricondotto con ordinari mezzi di trasporto
- e) Trasferimenti dal domicilio del paziente verso Presidi di Questa Azienda e Presidi di altre Aziende del SSR per procedure non esportabili per pazienti inseriti nel percorso di cure palliative

Art. 4 - Requisiti del personale volontario

1. Per ciascuna postazione è prevista un'equipe composta da un soccorritore autista e da almeno 2 soccorritori, autorizzati a svolgere l'attività dal Direttore Sanitario della Associazione /Cooperativa Sociale, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici, (BLS-D, PTC base e Protocolli e Sistemi di comunicazione) certificati dalla Centrale Operativa 118.

2. Il soccorritore autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

2.1. abilitazione alla guida secondo normativa di legge;

2.2. conoscenza della zona abituale di operatività;

2.3. formazione prevista per l'Operatore come indicato al comma 3 del presente articolo;

2.4. età minima 21 anni, età massima 65 anni, deroghe al limite massimo di età (per soli due anni) sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell'Associazione che comprovi l'idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da rinnovare annualmente;

2.5. Attività prestata nell'ambito dell'Associazione o Cooperativa sociale da almeno sei mesi.

3. Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti:

3.1. Conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE (BLS-D), soccorso del paziente traumatizzato (PTC base).

3.2. Età minima 19 anni, (con almeno sei mesi pregressi di affiancamento), età massima 65 anni, con una deroga ai sensi del precedente punto 2.4;

3.3. Attività di Soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato da almeno sei mesi.

4. Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

8.1. divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, con loghi 118 Regionali, posizionati su un lato del petto e identificativi dell'Organizzazione convenzionata e del ruolo ben evidenziati alle spalle dell'operatore;

8.2. scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;

8.3. tessera di riconoscimento con numero di matricola

La sussistenza e la permanenza dei requisiti sarà verificata dall'Azienda con le proprie strutture. Il venir meno dei requisiti accertato dalla Centrale Operativa del 118 con riguardo alle associazioni firmatarie delle convenzioni per attività di soccorso 118, avrà effetto anche con riguardo alla presente convenzione.

Art. 5 - Modalità del servizio

1. L' ASL n. 2, per il tramite delle Direzioni Mediche dei Presidi, di norma con preavviso di almeno un giorno rispetto a quello in cui dovrà essere effettuato il trasporto, provvederà a richiedere il Servizio all'Associazione e/o Cooperativa che risulti essere prima in graduatoria. Qualora l'Associazione/Cooperativa non possa ottemperare alla richiesta, si provvederà a contattare l'Associazione che segue in graduatoria. LE richieste verranno effettuate all'indirizzo mail e/o al numero di telefono indicato in sede di presentazione delle offerte.
2. L'Associazione di volontariato e /o la Cooperative Sociale si impegna a manifestare immediatamente la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Manifestata la propria disponibilità la stessa potrà essere revocata solo per eventuali eventi sopravvenuti indipendenti dalla volontà/sfera di potere dell'associazione. L'inosservanza delle predette norme di comportamento comporterà l'immediata risoluzione della convenzione in essere.
3. In casi eccezionali di urgenza, non correlati peraltro a condizioni cliniche del paziente, la richiesta potrà essere volta ad ottenere un trasferimento immediato.
4. Le richieste di trasporto dovranno essere effettuate su apposita modulistica e compilata in duplice copia, una delle quali sarà custodita dal Presidio e l'altra dall'Associazione. LA richiesta dovrà necessariamente indicare:

f) SEZIONE A (Da compilare a cura del Presidio)

- a) Data della richiesta
- b) Presidio Ospedaliero richiedente
- c) Presidio Ospedaliero di carico e reparto
- d) Giorno e orario di effettuazione del trasporto

- e) Nominativo del degente da trasportare e condizioni cliniche
- f) Luogo di destinazione e reparto
- g) Firma del richiedente

g) SEZIONE B (Da compilare a cura dell'Associazione)

- a) Data e orario dell'esecuzione del servizio
 - b) Nominativi dell'equipaggio (Autista , soccorritore 1- soccorritore 2)
 - c) Targa dell'ambulanza
 - d) KM di partenza
 - e) Km di arrivo
 - f) Totale KM percorsi
 - g) Firma dell'autista
 - h) Firma di chi prende in carico definitivamente il degente
5. Nel rispetto di quanto precedentemente previsto la Direzione di Presidio e l'Associazione / Cooperativa definiranno i contenuti del modello di richiesta
 6. Il modulo di richiesta, compilato in duplice copia, dovrà essere custodito nell'ambulanza fino alla conclusione del trasporto e successivamente accuratamente conservato.
 7. Ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale svolge la propria attività nello specifico settore di operatività individuato per le prestazioni di soccorso in urgenza.
 8. I trasferimenti dovranno aver luogo prevalentemente nelle ore diurne, dalle 7:30 alle 20:30, in caso di necessità, peraltro, l'Azienda si riserva di richiedere trasporti anche nelle ore notturne.
 9. L'Associazione dovrà presentarsi presso il reparto /luogo di prelievo del degente, indicato dalla Direzione Medica nella richiesta di trasporto. L'ambulanza dovrà essere in perfette condizioni di efficienza pulizia e sanificazione, sufficiente dotazione di carburante ossigeno e ogni altra dotazione di base necessaria per l'esecuzione del trasporto in sicurezza. La Direzione Medica di Presidio potrà in ogni momento effettuare idonei controlli a campione a tal fine.
 10. Qualora il trasporto comporti il trattamento di documentazione sanitaria, contenente dunque dati sensibili e supersensibili, la stessa dovrà essere custodita nel rispetto della normativa in materia di privacy e consegnata al personale del presidio e/o struttura di destinazione.

Art. 6 - Direttore Sanitario

1. Il Medico, Direttore Sanitario delle Cooperative Sociali ONLUS, è responsabile della verifica della qualità delle prestazioni effettuate.
2. Il Direttore Sanitario sovrintende alla formazione e all'aggiornamento del personale.
3. I Direttori Sanitari delle Cooperativa Sociale ONLUS sono tenuti a vigilare affinché gli operatori, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono e rispettoso del codice etico; la responsabilità non è da intendersi come di natura medico-legale.

Art. 7 - Referente delle Cooperative Sociali ONLUS

1 I referenti organizzativi della Cooperativa Sociale ONLUS son i medesimi già individuati in occasione della stipulazione della Convenzione per le prestazioni di soccorso

Art. 8 - Mezzi di trasporto

1. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A/A1/B (D.M 17.12.1987, n. 553).
3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.
4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore.
6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.
7. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

Art. 9 - Corrispettivo per le prestazioni di soccorso. Modalità fatturazione e pagamento.

1. L'Associazione/ Cooperativa convenzionata avrà diritto ad un corrispettivo per chiamata così determinato:
 - h) Diritto fisso di chiamata € 50,00
 - i) Corrispettivo a Km: un quarto del costo di un litro di gasolio - sconto %. I Kilometraggi saranno predeterminati uniformemente da Questa Azienda con

partenza dai PPOO per la via più breve (A tal fine farà fede il kilometraggio indicato da google maps).

2. L'Azienda non riconoscerà alcun ulteriore compenso o rimborso spese al di fuori di quanto previsto al comma 1. Qualsiasi altro costo sostenuto dall'Associazione per lo svolgimento dell'Attività sarà a suo carico e onere.
3. Le parti si danno reciprocamente atto e accettano che la stipulazione della presente convenzione e l'inserimento nella graduatoria non comportano l'acquisizione da parte dell'Associazione /Cooperativa, di alcun diritto alla chiamata né di un correlato obbligo in tal senso da parte della ASL 2
4. E' fatto divieto assoluto di percepire ulteriori somme di denaro o regalie da parte dei familiari dei degenti trasportati.
5. L'Associazione/cooperativa provvederà mensilmente all'emissione di fattura per le prestazioni rese avendo cura di indicare il numero di conto aziendale di riferimento A502021003. Al fine di verificare la regolare esecuzione della prestazione la fattura dovrà essere corredata dalla copia della richiesta di trasporto.
6. L' Azienda ASL provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, salvo contestazioni.

Art. 10 - Oneri del trasporto in caso di infortunio sul lavoro.

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro.

Art. 11 - Copertura assicurativa

1. L'Associazione / Cooperativa è obbligata a stipulare il contratto di assicurazione agli operatori soccorritori secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, a copertura:
 - 1.1. della responsabilità civile sui danni verso terzi derivanti dall'attività dedotta in convenzione;
 - 1.2. dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale dipendente e dedotta in convenzione

2. I massimali non potranno essere inferiori a quelli definiti d'intesa tra il Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 e le Cooperative Sociali ONLUS in sede di convenzionamento per le prestazioni di emergenza urgenza.

3. Gli oneri derivati dai contratti di assicurazione di cui al punto 1 sono a carico della Associazione/Cooperativa che non potrà pretendere alcun rimborso dall'Azienda ASL.

Art. 12 - Prevenzione delle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

1. E' onere dell'Associazione/Cooperativa estendere al personale dipendente l'attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro previste per il personale dipendente del SSN, ivi comprese le vaccinazioni specificamente indicate per prevenire la trasmissione di patologie infettive correlate all'attività svolta.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, e comunque si risolverà automaticamente alla data di stipulazione del contratto di leasing operativo di n. 5 ambulanze di cui alla deliberazione n. 639 del 08.06.2015.
2. Poiché è in itinere la riforma del SSR l'Azienda si riserva di risolvere o non stipulare il contratto o di trasferire azienda o ramo d'azienda competente in relazione al contratto, in conseguenza della riforma senza che alcun onere o indennizzo o risarcimento sia dovuto alla Associazione e/o Cooperativa
3. Il rinnovo della stessa è subordinato ad adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'ASL
4. Le parti possono risolvere la convenzione previa diffida, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli anche se non richiamati nel presente .
5. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 30 giorni da comunicare tramite raccomandata AR o tramite PEC all'altro contraente. Il preavviso non'è dovuto nei casi di cui ai precedenti commi 1 secondo alinea e comma 2, concretando gli eventi ivi dedotti condizione risolutiva della presente convenzione
6. Qualora la Cooperativa Sociale ONLUS convenzionata abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso alla convenzione, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni, previa comunicazione all'ASL.
7. Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le disposizioni del c.c. in materia di risoluzione e recesso dal contratto
- 8.

Art. 14 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la parti foro esclusivo è quello di Tempio Pausania.

Art. 15 - Imposte di bollo e spese di registrazione

1. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall'articolo 8, comma 1 della L. 11.08.1991. n. 266. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le Cooperative Sociali ONLUS dichiarano la non imponibilità agli effetti dell'IVA delle operazioni effettuate a seguito della presente convenzione, la ASL prende atto della dichiarazione.

Art. 16- Verifica

1. Le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica dopo sei mesi dall'esecutività della presente convenzione, per concordare, ove ciò si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza delle convenzioni alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione. L'Asl può disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno due volte all'anno, le verifiche da effettuarsi presso le postazioni convenzionate, al fine di controllare il rispetto di tutte le norme dettate dalla presente convenzione

Art. 17 Obblighi della Cooperativa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1 La Cooperativa Sociale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto viene risolto *ipso jure*.

2. La Cooperativa comunica all'Asl gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari, con l'indicazione del servizio e/o attività al quale sono dedicati, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti e provvede a notificare immediatamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 18 Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le disposizioni in materia di Associazioni di volontariato e Cooperative sociali, nonché in tema di recesso risoluzione e adempimento dei contratti

ERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
OLBIA

Verbale n. 1 del 21.08.2015

Il giorno 21 del mese di agosto 2015, alle ore 12:30, presso il Servizio Affari Generali Affari Legali e Comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in seduta pubblica, la Dott.ssa Federica Pillai assistita dalla Dott.ssa Fausta Nuonno e dal Dott. Barnaba Dejana, da atto

1. Che con Nota Prot. PG/2015/34162 del 07.08.2015 le Associazioni di Volontariato del Soccorso/Coop. Sociali riconosciute, sono state invitate a formulare un'offerta in ordine all'attivazione, da parte dell'Azienda ASL n. 2 di Olbia di una convenzione per il servizio di trasporti interospedalieri e non, di pazienti non critici, nelle more dell'ammodernamento/integrazione del proprio parco ambulanze
2. Che la Nota è stata inviata alle seguenti Associazioni di volontariato: Croce Verde, Croce Bianca-Olbia, Croce Bianca San Teodoro, Soccorso Sardo, CRI- Olbia, CRI Padru, Misericordia Santa Teresa di Gallura, Protezione Civile Lungoni- S. teresa di Gallura, Protezione Civile Alta Gallura- Tempio Pausania, Protezione Civile Monte Ruju- Golfo Aranci, Protezione Civile Agosto 89 – Arzachena, Protezione Civile Insieme per te, Intervol Sardegna, Croce Azzurra Badesi, Budoni Soccorso, MASS Soccorso, PASS Soccorso, G.I.E.S.
3. Che il giorno, l'ora e il luogo della seduta pubblica erano precisati nella lettera d'invito
4. Che si procederà alla stipula di convenzione con più associazioni costituendo una graduatoria in ordine crescente di costo Kilometrico offerto in fase di gara, e che il miglior offerente, ossia l'Associazione che applicherà il maggior sconto percentuale, risulterà la prima ad essere chiamata a svolgere l'eventuale servizio. Laddove l'Associazione non possa ottemperare alla richiesta verrà contattata l'Associazione che segue in graduatoria

Tutto ciò premesso si da atto che nel termine fissato del 20.08.2015, ore 12, sono pervenute in plico sigillato n. 4 istanze da parte delle seguenti Associazioni: P.A.S.S. Soccorso Sassari, P.A. Croce Bianca, Intervol Sardegna, Soccorso Sardo. Non essendo richiesta la presentazione di documentazione amministrativa le stesse vengono ammesse alla procedura. In data 20.08.2015, alle ore 13.49 è inoltre pervenuta, fuori termine, via PEC, e non in plico sigillato (quindi con offerta economica immediatamente conoscibile, circostanza che non assicura il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa) l'istanza dell'Associazione Insieme per te, che quindi non viene considerata.

L'elenco delle istanze ammissibili pervenute, dei nominativi delle Associazioni, della data e del numero di protocollo di acquisizione viene riportato nella tabella che segue:

CONCORRENTE	DATA	N. PROTOCOLLO
P.A.S.S. Soccorso Sassari	17/08/2015	34992
P.A. Croce Bianca	19/08/2015	35258
INTERVOL SARDEGNA	20/08/2015	35480
SOCCORSO SARDO	20/08/2015	35466

Accertata l'integrità dei plichi pervenuti si procede all'apertura degli stessi e alla valutazione dell'offerta economica. Il contenuto delle offerte, espresso in termini percentuali sulla base (Km effettuati X un quarto costo di un litro di gasolio) è riportato nella tabella che segue.

CONCORRENTE	DIRITTO FISSO	SCONTO SU BASE ASTA
P.A.S.S. Soccorso Sassari	€ 50,00	25%
P.A. Croce Bianca	€ 50,00	0,0%
INTERVOL SARDEGNA	€ 50,00	0,01%
SOCCORSO SARDO	€ 50,00	20%


Sulla scorta delle offerte pervenute si procede dunque alla formulazione della seguente graduatoria che regolerà l'ordine di chiamate delle associazioni, fermo e impregiudicato che verrà stipulata apposita convenzione con ciascuna di esse:

1. P.A.S.S. Soccorso Sassari
2. SOCCORSO SARDO
3. INTERVOL SARDEGNA
4. P.A. Croce Bianca


Alle ore 13:30 si chiude la seduta pubblica.

Del che si redige il presente verbale che composto di n. 2 (due) pagine il quale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti.

Dott.ssa Federica Pillai



Dott.ssa Fausta Nuonno



Dott. Barnaba Dejana

